

STATUTO**TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1 - Denominazione**

E' costituita in Firenze una Società di Mutuo Soccorso denominata

"INSIEME SALUTE TOSCANA Società di Mutuo Soccorso"

in sigla denominata anche "INSIEME SALUTE TOSCANA S.M.S.".

Acquisisce la personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni, quale Società di Mutuo Soccorso e aderisce, accettandone lo Statuto, alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria e ad eventuali altre Associazioni di rappresentanza e tutela.

Art. 2 - Sede e Durata

La società ha sede nel Comune di Firenze.

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato e di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative, quali succursali, filiali, agenzie, laboratori o uffici amministrativi, senza stabile rappresentanza.

La sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II**SCOPO ED OGGETTO****Art. 3 - Scopo ed oggetto**

La società non ha finalità di lucro ma persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà attraverso lo svolgimento, nei limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Legge n. 3818/1886 e successive modificazioni intervenute, di una o più delle seguenti attività:

a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e) promuovere, istituire, gestire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, in qualsiasi forma costituiti;

f) promuovere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di

legge, attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

g) più in generale, svolgere, sia in forma diretta che indiretta, tutte le attività in campo mutualistico, previdenziale, sanitario, sociale ed assistenziale, educativo e culturale, che la Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni od altre specifiche disposizioni di legge assegnino alle società di mutuo soccorso.

Compatibilmente con la natura e le disposizioni di legge in materia di società di mutuo soccorso, la società potrà porre in essere operazioni di concentrazione, nelle forme consentite dalla legge, o istituire forme di collaborazione, anche di tipo contrattuale, con altri enti, pubblici o privati, utili al raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società ed imprese, anche consortili che, per il loro oggetto, abbiano attinenze con lo scopo e l'oggetto sociale, e potrà essere essa stessa socia di altre Società di Mutuo Soccorso, affidando a loro con decisione dell'Assemblea, la prestazione di determinati servizi; potrà quindi compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie (consentite dalla legge) ed immobiliari, necessarie e comunque utili per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, così come potrà prestare e ricevere fidejussioni ed altre forme di garanzia, anche reali e nell'interesse di terzi, il tutto nel rispetto della normativa vigente e purché tali operazioni siano strettamente strumentali al raggiungimento degli scopi sociali e non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto del principio di non lucratività soggettiva.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari conviventi, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, attraverso il quale sono stabiliti, nel rispetto del principio della parità di trattamento, i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della società, così come del versamento dei contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico, singolarmente o in forma collettiva, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono divenire tali:

a) le persone fisiche, compresi i minori di età, fermo restando che, in tal caso, i rapporti con la società saranno te-

nuti dal genitore che esercita la potestà;

b) altre società di mutuo soccorso, a condizione che i soci persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società;

c) i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui alla vigente normativa, in rappresentanza dei soggetti ad essi iscritti.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda degli interessati, previa verifica dei requisiti di legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della società; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica e patrimoniale della Società di soddisfare gli interessi dei soci, senza compromettere le aspettative dei soci preesistenti.

L'iscrizione a libro soci, a cura dell'organo di amministrazione, è condizionata al versamento, da parte dei soci ovvero dei beneficiari delle prestazioni o, in loro nome e per conto, da soggetti terzi, della tassa di iscrizione e dei contributi sociali di cui all'art. 8, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento di cui all'articolo 3, ultimo comma, dello Statuto.

In caso di morosità, il vincolo sociale può essere sospeso per la durata massima di un anno, dopodiché esso viene sciolto con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 e fermi restando gli obblighi e le sanzioni ivi previsti.

Durante la sospensione del vincolo sociale, l'interessato non può usufruire delle attività della società né esercitare il diritto di voto in assemblea né essere eletto amministratore e, se eletto, decade.

Art. 5 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori, che non usufruiscono delle attività sociali, le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati, interessati a sostenere l'attività della società attraverso contributi in denaro o impegni di altra natura.

L'ammissione a socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Essi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Art. 6 - Soci onorari

La società può avere anche soci onorari, nell'ambito della categoria dei soci sostenitori.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche nonché gli

enti pubblici e privati che, attraverso la loro adesione, possono favorire in modo rilevante il conseguimento degli scopi e dell'oggetto della società.

L'ammissione a socio onorario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 7 - Sezioni soci

I soci possono essere organizzati in sezioni soci.

Apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti con la società.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare, nel caso di soci ordinari, la tassa di iscrizione al momento dell'ingresso in società, nonché i contributi sociali con la periodicità, nell'ammontare e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del regolamento sociale;
- d) adempiere, in caso di soci sostenitori, agli obblighi assunti all'atto dell'ammissione.

La tassa di iscrizione ed i contributi sociali sono intrasmissibili e non rimborsabili.

8-bis - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) i propri dati anagrafici, completi di residenza e di codice fiscale;
- b) se ordinario, l'indicazione delle prestazioni che intende sottoscrivere e, se sostenitore, l'indicazione dei contributi in denaro o impegni di altra natura attraverso i quali intende sostenere la società;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 27-bis del presente statuto.

Nella domanda di ammissione a socio ordinario presentata da società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi e in quella presentata dagli enti che chiedono di essere ammessi quali soci sostenitori, devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, il codice fiscale e il numero di iscrizione nel Registro Imprese o nell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente,

dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della società.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli precedenti, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento dei contributi sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo devono motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Art. 9 - Recesso

Il socio ordinario può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora, decorso il periodo minimo di due anni dalla data di iscrizione al libro soci, egli non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; il termine di due anni è sospeso per tutta la durata della eventuale sospensione del vincolo sociale per morosità deliberata ai sensi dell'articolo 4.

Il socio che intenda recedere dalla società deve farne richiesta entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, indirizzandola, mediante lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, a cui spetta constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge o di statuto legittimano il recesso, comunicando la delibera al socio entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Il recesso ha efficacia a far data dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il socio ha esercitato il diritto di recesso. Il socio ordinario resta in ogni caso obbligato al pagamento dei contributi sociali dovuti fino a tale data.

Se il socio ordinario non esercita la facoltà di recesso, nei termini e con le formalità sopra previste, l'obbligo di versamento dei contributi sociali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

E' ammesso il recesso anche del socio sostenitore, da comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata, e con effetto 60 (sessanta) giorni dopo il ricevimento della raccomandata stessa.

Art. 10 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del socio ordinario nel pagamento della tassa di

iscrizione e dei contributi sociali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4;

c) mancato versamento dei contributi in denaro da parte del socio sostenitore o mancato adempimento degli eventuali altri impegni assunti all'atto dell'ammissione;

d) condanna del socio per atti infamanti;

e) comportamenti del socio dannosi in genere per la società e il suo funzionamento;

f) simulazione dei presupposti per ottenere le prestazioni della società o contraffazione della documentazione.

In caso di esclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al socio nei successivi 60 (sessanta) giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; l'esclusione ha effetto immediato ed il socio escluso è tenuto al pagamento dei contributi sociali ancora dovuti oltre agli eventuali danni.

Art. 11 - Scioglimento del vincolo

In caso di scioglimento del vincolo sociale derivante da recesso, esclusione o morte del socio, non si ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione né dei contributi sociali versati.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo al versamento dei contributi ancora dovuti.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZI

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

b) da beni mobili e immobili;

c) da proventi di donazioni, lasciti, sovvenzioni, partecipazioni ed ogni altro contributo.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio di Amministrazione, resterà nella cassa della società per far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi della stessa, e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio, in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di credito fondiario, in titoli di società commerciali;

c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di Istituti bancari o finanziari;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale.

E' fatto per tanto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazio-

ne o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Lasciti e Donazioni

I lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata del testatore o dal donatore.

Art. 14 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto dell'esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Organi sociali

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è composta dai soci ordinari.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci ordinari iscritti al libro soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene l'assemblea, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Ciascun socio ha diritto ad un voto; ai soci fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso sono attribuiti più voti, da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 5 (cinque), in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico da parte dei soggetti ad essi rispettivamente iscritti.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i soci sostenitori ed i soci onorari.

Il socio avente diritto al voto può farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto purché non amministratore né sindaco né dipendente della società.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Art. 17 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il rendiconto dell'esercizio;
- b) nominare gli amministratori, previa determinazione del numero dei membri, i sindaci e il presidente dell'Organo di Controllo;
- c) approvare, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, i regolamenti interni;
- d) determinare il compenso eventualmente dovuto ai membri dell'Organo di Controllo;

e) deliberare sulle altre materie ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoponga alla sua approvazione. Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) modificare lo Statuto;

b) deliberare in ordine allo scioglimento della società, alla nomina dei liquidatori e ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere affissi nei locali della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; nel medesimo termine devono essere pubblicati su uno dei quotidiani La Nazione, La Repubblica, Il Corriere della Sera oppure inviati per posta elettronica, raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 19 - Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere convocata con lo stesso avviso della prima e tenuta, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti e/o rappresentati nell'Assemblea ordinaria e con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e/o rappresentati nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale, occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e/o dei rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal

Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 20 - Assemblee separate

Nel caso di cui all'articolo 7, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere la convocazione dell'Assemblea generale da Assemblee separate, allo scopo di favorire la partecipazione dei membri appartenenti alle diverse sezioni soci.

Per la convocazione delle Assemblee separate devono essere osservate le seguenti modalità:

a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale;

b) la data di convocazione dell'ultima delle singole Assemblee separate, deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

c) nell'avviso di convocazione relativo alle Assemblee separate deve essere indicata la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, per le quali vale quanto è contenuto nell'art. 17 del presente statuto;

d) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale, e per l'elezione dei propri delegati a quella Assemblea.

In ciascuna Assemblea separata deve intervenire almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, delegato allo scopo dal Consiglio stesso e almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo.

Alle Assemblee separate, si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Assemblea generale.

In ciascuna Assemblea separata i soci, presenti o rappresentanti, nomineranno tra i propri membri aventi diritto al voto, colui che è delegato a partecipare all'Assemblea generale in loro rappresentanza, ed un eventuale delegato supplente.

I verbali delle Assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti favorevoli, astenuti e contrari per ogni deliberazione.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale è costituita dai delegati nominati nelle Assemblee separate.

I soci rappresentati dai delegati, si considerano presenti al fine del calcolo del numero legale per la validità dell'Assemblea generale.

Al fine dell'assunzione delle deliberazioni, si considera il computo dei voti favorevoli, astenuti e contrari espressi dai soci nelle singole assemblee separate.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) a 15 (quindici) soci e dura in carica 3 (tre) esercizi.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci, con la precisazione che i soci sostenitori, in considerazione dei

contributi offerti, possono designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare un Presidente onorario e/o uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario, scelti tra i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri, per la redazione del verbale.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della società.

Viene remunerata, ai sensi del successivo articolo 22, lettera g), esclusivamente l'attività operativa eventualmente prestata dagli amministratori, su incarico del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, sono riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) deliberare in ordine all'ammissione dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci;
- d) compilare i regolamenti;
- e) determinare l'ammontare dei contributi sociali e le modalità di versamento degli stessi;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione della società;
- g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il personale;
- i) determinare, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo, i compensi per le attività espletate dagli amministratori in ragione del mandato, della delega o dello specifico incarico ad essi eventualmente conferito dal Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare circa l'adesione della società ad Associazioni di rappresentanza e tutela.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa, e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

In caso di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente, ove nominato.

Art. 25 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, viene nominato un Organo di Controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, il cui Presidente sarà nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il nuovo Organo di Controllo .

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili ed i loro compensi sono determinati dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che l'Assemblea non deliberi che la stessa debba essere affidata all'Organo di Controllo, anche monocratico.

In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione, che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi del comma precedente, tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA FINALE

Art. 27 - Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della società deliberato dall'Assem-

blea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e/o dei rappresentati in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

L'Assemblea straordinaria dovrà inoltre deliberare, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in ordine ai criteri di svolgimento della liquidazione, nonché alla devoluzione del patrimonio sociale da scegliersi tra i soggetti di cui al comma successivo.

L'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 27-bis - Clausola compromissoria

Tutte le controversie, che vertano su diritti disponibili, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le parti si impegnano ad esperire tale tentativo di conciliazione, in via preliminare rispetto a qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il procedimento di conciliazione, nel rispetto del Regolamento dell'organismo prescelto, dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti abbiano concordato per iscritto.

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili contenute negli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il procedimento di arbitrato, come sopra disciplinato, si terrà entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione o nel diverso termine che le parti abbiano concordato per iscritto e la sede sarà Firenze.

Art. 28 - Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia di società cooperative.